



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n° 1451 Gest. e Svil. Ris. Umane e Formazione

Oggetto: Concessione congedo straordinario dal 13-10-2021 al 31-01-2022, alla dipendente "omissis" per assistenza alla madre dichiarata persona con disabilità grave in ossequio all'art. 42 T.U. Decreto legislativo n. 151/2001 e s.m.i..

In data 15 OTT. 2021 nella Sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sita in Crotone, Viale Stazione angolo Via G. di Vittorio;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato, nonché, della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore della U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione;

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

PREMESSO che "omissis", dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con propria istanza acquisita dal protocollo generale si questa Azienda al n. 0042624 del 06-10-2021, ha chiesto di fruire del congedo straordinario di cui all'art. 42 comma 5 T.U. Decreto Legislativo n° 151/2001 e s.m.i. dal 13-10-2021 al 31-01-2022 per assistere la madre "omissis", riconosciuta, ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104/92, persona con disabilità grave;

LETTO il comma 1 lettera b) dell'art. 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 che ha modificato il comma 5 dell'art. 42 del D.Lg.vo 151/2001 e che qui di seguito si riporta integralmente: " il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre, anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di

patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”;

LETTO, altresì, il nuovo comma 5-Ter dell'art. 42 che stabilisce che il richiedente per tutto il periodo di congedo ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico. L'indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il tetto massimo complessivo della indennità per il congedo straordinario per l'anno 2021 è di 48.738 euro per come recita la Circolare INPS n° 10 del 21-01-2021. Infine stabilisce che i periodi di congedo straordinario non sono computabili ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità figurativa;

ACQUISITE, in atti, le autocertificazioni redatte da “omissis”, con le quali la stessa dichiara che la madre non è ricoverata in Istituti Specializzati a tempo pieno e che intende beneficiare di tale diritto in modo esclusivo;

ACQUISITA, inoltre, la certificazione rilasciata dalla Commissione Medica competente dalla quale risulta che la madre “omissis” è stata riconosciuta, ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 104/92, persona portatore di handicap in situazione di gravità;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della richiesta;

RITENUTO di dover autorizzare la dipendente “omissis” a fruire del congedo straordinario dal 13-10-2021 al 31-01-2022, per assistere la madre “omissis”, ai sensi dell'art. 42 del T.U. Decreto legislativo 151/2001 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Decreto Lg.vo 151/2001;

VISTO il Decreto Lg.vo n. 119 del 18 luglio 2011;

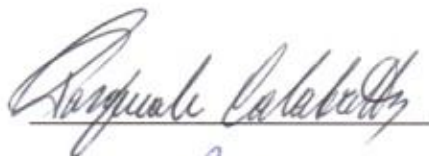
VISTE le leggi in materia;

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato che si intende confermato integralmente:

- 1) Autorizzare la sig.ra “omissis”, dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso questa Azienda, a fruire del congedo straordinario, dal 13-10-2021 al 31-01-2022, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del T.U. Decreto Lg.vo 151/2001 e s.m.i. per assistere la madre “omissis”, riconosciuta persona con disabilità grave;
- 2) Precisare che durante la fruizione del predetto congedo l'interessata non maturerà periodi di ferie, di tredicesima mensilità e di trattamento di fine rapporto, per come meglio specificato in premessa;
- 3) Dare comunicazione all'interessata, al Direttore dell'Ufficio di appartenenza, all'Ufficio Rilevazione Presenze del Sub-Distretto di Ciro' Marina e parimenti trasmettere il presente atto all'Ufficio Contabilità del Personale e alla U.O. Stato Giuridico del Personale (Fascicolo Personale) per i provvedimenti di competenza;
- 4) Dare atto che il nominativo del dipendente coperto da “omissis” è esplicitato in apposito documento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, allegato alla presente determina, non soggetto a

Il Responsabile del procedimento:
Collaboratore Amm.vo Professionale
Rag. Pasquale Calabretta



Il Dirigente Struttura Semplice
Stato Giuridico
Dr. Massimo Oliverio



Il Direttore ad interim U.O.C.
Gestione e Sviluppo Risorse
Umane e Formazione
Dr. Giuseppe Fico



Il Direttore del Dipartimento
Servizi Tecnico Amm.vi
Dr. Giuseppe Fico



UFFICIO AFFARI GENERALI LEGALI E ASSICURATIVI

La presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
dell'Azienda il **15 OTT. 2021** con protocollo della U.O. Segreteria Generale n.
03204 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore Ufficio
Affari Generali Legali e Assicurativi
Dott.ssa Anna Giordano

